

Art. 49 - Legge 29 settembre 1989 n. 96
Contributo del 50% sull'acquisto di prodotti fitosanitari
tali da eliminare i fattori di inquinamento ambientale

Premessa

Si riportano per esteso i riferimenti di legge:

Articolo 49 - Legge 20 settembre 1989 n. 96

Le Aziende Agrarie che seguiranno gli orientamenti fissati dal Comitato Assistenza Tecnica riguardanti i programmi di difesa fitosanitaria delle colture agrarie potranno usufruire di un contributo pari al 50% dell'importo inerente l'acquisto di prodotti tali da eliminare fattori di inquinamento ambientale nonché possibili residui sulle produzioni presso distributori convenzionati.

La Commissione Agraria e Forestale sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal Comitato di Assistenza Tecnica indicherà le modalità di intervento ed i tempi di attuazione.

Articolo 10 - Decreto 13 febbraio 1990 n. 24

[...] Il comitato di cui all'art. 48 dovrà predisporre un programma di interventi di carattere triennale contenente le iniziative, i costi e le forme di intervento da applicare nelle aziende agricole. Le aziende agrarie interessate alla attuazione delle direttive del comitato dovranno presentare richiesta alla Commissione Agraria e Forestale al fine di poter usufruire dei benefici di cui all'art. 49. Valutate le richieste il comitato sottoporrà alla Commissione Agraria e Forestale un analitico programma di interventi indicando i settori applicativi, gli oneri finanziari e prospettando la fase organizzativa di attuazione.

Il Comitato di Assistenza Tecnica nella seduta del 7 maggio 2009 ha deliberato alcuni orientamenti tecnici, sulla base dei quali è stato formulato il programma degli interventi che gli operatori agricoli dovevano mettere in atto per accedere ai benefici di legge di cui all'art. 49.

Il primo orientamento tecnico proposto, relativo all'assoggettamento al Regime di Agricoltura Biologica, è quello che maggiormente soddisfa la finalità dell'articolo 49 della Legge n. 96/1989, ossia l'eliminazione dei fattori di inquinamento ambientale, mentre gli altri orientamenti proposti (che recepivano i principi della difesa integrata) miravano più ad ottenere una razionalizzazione o riduzione dei fattori di inquinamento ambientale, intesi come primi passi di un percorso graduale volto ad aumentare la sostenibilità ambientale e una maggiore consapevolezza negli operatori agricoli. A distanza di quattro anni dall'approvazione da parte della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole del disciplinare tecnico che ammetteva i principi della difesa biologica e della difesa integrata, emerge che le aziende impegnate in una difesa di tipo convenzionale e che percepiscono i contributi di cui all'art. 49 per l'acquisto dei soli prodotti fitosanitari ammessi in regime di agricoltura biologica, applicano di fatto una difesa fitosanitaria prevalentemente basata sull'impiego di fitofarmaci chimici che non assicura una riduzione dei fattori di inquinamento ambientale.

Pertanto si propone di adottare, quale unico orientamento del disciplinare tecnico per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 49 il *Regime di Agricoltura Biologica*.

Si propone di ammettere a contributo l'acquisto da parte delle Aziende Agricole Biologiche, anche nel triennio di conversione, di tutti i prodotti fitosanitari ammessi nel regime di agricoltura biologica.

Il metodo di produzione biologica, riconducibile a precisi riferimenti normativi e bibliografici, nonché ad un regime di controllo da parte di Enti Autorizzati, riconosce la difesa fitosanitaria quale misura ultima, necessaria e limitata, quando l'ecosistema agrario non è momentaneamente in grado di garantire l'equilibrio tra coltivazioni, fertilità del suolo, vegetazione spontanea, predatori e parassiti delle colture. In ogni caso, il ricorso alla difesa fitosanitaria non può

avvenire con prodotti chimici di sintesi, ma, fatte salve poche eccezioni, solo con prodotti di origine naturale.

Tali principi generali sono in linea con le disposizioni dettate dall'art. 49 della Legge n. 96/1989 e pertanto gli operatori agricoli che operano in regime di agricoltura biologica possono essere ammessi tra gli aventi diritto a percepire il contributo del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti fitosanitari il cui impiego sia consentito dai disciplinari di produzione biologica.

I prodotti e principi attivi ammessi ad ottenere il beneficio di cui all'art. 49 sono quelli previsti dalla Legge 13 marzo 1991 n. 39 *Norme per la regolamentazione, promozione e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche e delle relative tecniche di coltivazione* e di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 889/2008 della Commissione Europea, nonché propoli, terra diatomacea, polvere di pietra, silicato di sodio, bicarbonato di sodio, il cui utilizzo è stato riconosciuto in Italia attraverso la circolare MIPAF del 06/05/1989

L'elenco dei prodotti e dei principi attivi ammessi è allegato al presente regolamento.

Gli agricoltori devono acquisire la consapevolezza che l'efficacia di una difesa fitosanitaria mirata all'eliminazione dell'inquinamento ambientale è strettamente correlata all'adozione di misure e accorgimenti agronomici che integrano la lotta biologica. Senza una gestione integrata dell'agricoltura, la sola sostituzione della difesa chimica con la lotta biologica non è sufficiente a garantire la qualità delle produzioni agroalimentari.

A tal fine gli operatori agricoli interessati a beneficiare del contributo previsto all'art. 49 devono aver seguito corsi di formazione e/o incontri informativi.

Regolamento applicativo

Procedura per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 49 della Legge 96/1989.

A) Possono beneficiare del contributo tutte le Aziende Agrarie, che operino in regime di Agricoltura Biologica.

Gli agricoltori interessati presentano richiesta per l'ottenimento del contributo alla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole entro i termini stabiliti annualmente dalla stessa Commissione.

Nella pratica andranno indicati: terreni, superfici e colture, nonché un preventivo delle spese per l'acquisto dei prodotti fitosanitari da utilizzare nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati tecnici;

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole esamina la pratica e, in caso di accoglimento, riconosce l'entità del contributo in base al seguente prospetto che definisce le somme massime ammesse.

Somme massime ammesse per ettaro di superficie coltivata:

Coltura	Euro/ha
Seminativi in rotazione con colture erbacee avvicendate	Fino a un max di 100,00 Euro/ha in assenza di colture portaseme Fino a un max di 200,00 Euro/ha in presenza di colture portaseme
Olivo	600,00
Vite	700,00

Gli agricoltori, ai quali è stata accolta la richiesta di contributo, al termine della campagna di difesa fitosanitaria, condotta nel rispetto degli allegati tecnici di cui a pag 5 e seguenti, richiedono il collaudo della pratica presso l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

Alla richiesta di collaudo vanno allegati:

- fatture relative agli acquisti di prodotti fitosanitari
- copia del registro dei trattamenti di campagna

L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole procederà alla liquidazione del contributo sulla base dell'importo collaudato da parte dei tecnici dello stesso Ufficio.

B) Possono beneficiare dei contributi gli Enti Cooperativi che deliberano di acquistare in forma collettiva, quale servizio ai soci, prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica al fine di introdurre tecniche innovative o sperimentali di lotta biologica.

In sede istruttoria l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole valuta la qualità del metodo di lotta che si intende introdurre anche in relazione al preventivo di spesa presentato.

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole delibera sull'accoglimento della richiesta.

PROGRAMMA DI DIFESA FITOSANITARIA

Art. 49 Legge 20 settembre 1989 n. 96
Contributo acquisto prodotti fitosanitari.

Agricoltura Biologica:

1. Per gli operatori agricoli che operano in regime di Agricoltura Biologica valgono le seguenti disposizioni:

- assoggettamento al Regime di Certificazione e Controllo;
- divieto di impiego in pieno campo di prodotti chimici di sintesi e, comunque, l'eventuale utilizzo in deroga deve avvenire previa autorizzazione dell'Organismo di Certificazione e di Controllo;
- L'eventuale impiego di prodotti chimici di sintesi deve essere limitato all'attivazione di esche e trappole, vincolato ad un loro corretto smaltimento e comunque autorizzato in regime di agricoltura biologica (esempi: trappole contro le mosche della frutta, trappole e diffusori di feromoni chimici di attrazione sessuale per monitoraggio o lotta mediante il metodo della confusione sessuale)
- tenuta del registro delle operazioni colturali

Norme generali consigliate:

1. Controllo periodico delle macchine irroratrici, atomizzatori e barre, per ottimizzare la distribuzione dei prodotti.
2. Utilizzo di trattori cabinati e sostituzione periodica dei filtri
3. Applicazione di tutti gli accorgimenti necessari durante la conservazione, la manipolazione, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, nonché lo smaltimento dei vuoti e giacenze inutilizzate, per garantire la massima tutela ambientale e sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.
4. Impiegare preferibilmente, quando disponibili, prodotti commercializzati in contenitori idrodispersibili (idrosolubili).
5. Aggiunta di bagnanti, per determinati prodotti e determinate colture con portamento eretto e organi vegetali rivestiti da cere e pruine (esempio la cipolla portaseme) per favorire una maggiore adesività del principio attivo e ridurre le perdite per gocciolamento.

Principi attivi e prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica

(come da Allegato II – Antiparassitari, prodotti fitosanitari autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dal regolamento (CE) n. 834/2007)

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	Insetticida
Cera d'api	Protezione potatura
Gelatina	Insetticida
Proteine idrolizzate	Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco
Lecitina	Fungicida
Oli vegetali (ad es.: olio di menta, olio di pino, olio di carvi)	Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germinazione
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Insetticida, repellente

2. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microrganismi (batteri, virus e funghi)	

3. Sostanze prodotte da microrganismi

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Spinosad	Insetticida Solo quando sono adottate misure volte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi e il rischio di sviluppo di resistenza

4. Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Fosfato di diammonio	Sostanza attrattiva, soltanto in trappole
Feromoni	Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina)	Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied.

5. Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Fosfato ferrico [ortofosfato di ferro (III)]	Molluscicida

6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame	Fungicida Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg
Etilene	Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle
Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida
Allume di potassio (calinite)	Prevenzione della maturazione delle banane
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida
Olio di paraffina	Insetticida, acaricida
Oli minerali	Insetticida, fungicida; solo su alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad esempio banani)
Permanganato di potassio	Fungicida, battericida; solo su alberi da frutta, ulivi e viti
Sabbia di quarzo	Repellente
Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente

7. Altre sostanze

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Idrossido di calcio	Fungicida Solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i>
Bicarbonato di potassio	Fungicida